

**INPS**

**DETERMINAZIONE N. 176 del 19 DIC. 2018**

**OGGETTO:** Determinazione presidenziale n. 72 del 13 giugno 2018 recante lo schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2018 - Revisione dell'art. 21 "Verifiche e Penali" dello schema di Convenzione così come previsto dall'art. 25 "Revisione"

### **IL PRESIDENTE**

**Visto** il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" che ha definito nuovi criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

**Visto**, in particolare, l'art. 11, comma 1 del citato DPCM n.159/2013 che riconosce all'INPS la possibilità di stipulare, per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE, con i centri di assistenza fiscale, apposite convenzioni ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione;

**Viste** le sentenze nn. 838/2016, 841/2016 e 842/2016 con le quali il Consiglio di Stato, respingendo i ricorsi in appello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha confermato l'esclusione dal calcolo dell'ISEE dei trattamenti economici legati alla disabilità nonché l'inapplicabilità di distinte franchigie per persone minorenni e maggiorenni con disabilità;

**Visto** che l'art. 2-sexies del D.L. 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ha confermato, nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le suddette sentenze del Consiglio di Stato, l'esclusione dal calcolo dell'ISEE dei trattamenti economici percepiti in ragione della condizione di disabilità;

**Visto** l'art. 10 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 con il quale è stata prevista, a decorrere dal 2018, la modalità di precompilazione della DSU da parte dell'INPS in cooperazione con Agenzia delle Entrate;

**Visto** il Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108 che ha prorogato i termini per l'attuazione dell'ISEE precompilato di cui al precitato art. 10;

**Vista** la determinazione presidenziale n. 72 del 13 giugno 2018 con la quale è stato adottato lo schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2018;

**Visto** l'articolo 25 del predetto schema di Convenzione, rubricato "Revisione", ai sensi del quale *"l'INPS e la Consulta dei CAF si impegnano in apposito tavolo tecnico a revisionare il sistema delle verifiche di cui all'art. 21, mediante l'introduzione di un modello basato sulla differenziazione delle penali con fasce progressive che tengano conto delle irregolarità in rapporto al numero delle DSU campionate, nonché eventualmente di riscontrati comportamenti positivi che attengano alla qualità del servizio reso negli anni precedenti. Tale attività di revisione dovrà concludersi improrogabilmente entro il 30 settembre 2018. Tenuto conto della volontà concorde sulla non applicabilità dell'art. 25 della Convenzione sottoscritta per l'anno 2017, le Parti convengono che il nuovo sistema di verifiche e penali, per la cui efficacia sarà necessaria l'adozione di apposita determinazione presidenziale, abbia decorrenza dal 1° gennaio 2017"*;

**Atteso** che, all'esito degli incontri del tavolo tecnico tra l'Istituto e la Consulta dei CAF, le Parti hanno elaborato il nuovo sistema delle verifiche e delle correlate penalità di cui al predetto art. 21;

**Preso atto** che la necessità di procedere ad una generale revisione del sistema delle verifiche di cui all'articolo 21 ha origine dalle campagne di controllo 2012/2013, nell'ambito delle quali si è potuto constatare che:

- era alquanto elevata la percentuale (almeno il 3%) delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) che venivano sottoposte a campione per le verifiche delle irregolarità;
- era complesso e dispendioso il c.d. "controllo manuale" affidato alle strutture del territorio, per il quale, a causa delle inevitabili discrezionalità, si poneva un problema di uniformità del controllo;
- il relativo sistema delle penali appariva oneroso rispetto al compenso medio previsto per ciascuna DSU;

**Preso atto** che, a partire dal 2012, nella Convenzione è previsto che il controllo abbia ad oggetto un campione pari ad *"almeno il 3%"* delle DSU trasmesse dal singolo CAF nell'anno di riferimento;

**Preso atto** che il campione è costruito con l'ausilio dei sistemi informativi dell'Istituto, inserendo tutte le DSU per le quali risulta la presenza di un'irregolarità intercettata "a monte" dalle procedure ("DSU con dichiarante deceduto in data antecedente alla sottoscrizione della stessa", "DSU ripetute", "DSU trasmesse con ritardo") ed inoltre, fino al

raggiungimento del 3%, un numero di dichiarazioni estratte casualmente tra quelle trasmesse dal CAF (oggetto di controllo c.d. manuale);

**Preso atto** che, a partire dal 2015, per effetto della implementazione dei sistemi informatici, l'Istituto effettua un controllo automatico sulla totalità delle dichiarazioni trasmesse da ciascun CAF, intercettando alcuni errori addirittura prima del rilascio dell'attestazione con le dichiarazioni che vengono bloccate al momento dell'accesso al sistema (DSU sottoscritte in data successiva al decesso del dichiarante), evitando quindi "a monte" che tali DSU finiscano nella composizione del campione e soprattutto che diano luogo all'applicazione di un compenso e di una sanzione;

**Preso atto** che, conseguentemente, a decorrere dal 2015, le dichiarazioni sottoscritte in data successiva al decesso del dichiarante non sono più presenti nel campione "automatico" – costruito con l'ausilio dei sistemi informativi Inps – il quale rimane quindi costituito dalle sole fattispecie del "ritardo nella trasmissione" e del "decesso del dichiarante noto all'Istituto successivamente al rilascio dell'attestazione ISEE";

**Atteso che** l'assottigliamento delle casistiche c.d. "automatiche" ha determinato un significativo incremento delle casistiche manuali necessario per raggiungere la percentuale minima del 3% previsto dalla Convenzione;

**Ritenuto necessario**, per le ragioni dinanzi descritte, rivedere il sistema sanzionatorio applicato;

**Rilevata** la necessità di prevedere il controllo automatico nella totalità delle dichiarazioni trasmesse dal CAF e di sottoporre periodicamente a verifica un campione manuale nella sola misura dell'1,00% delle dichiarazioni trasmesse dal CAF medesimo, applicando per ciascuna dichiarazione irregolare trasmessa un sistema di penali graduate e commisurate alla gravità dell'inadempimento;

**Rilevata** la necessità di introdurre nel sistema delle verifiche la nuova ipotesi di "DSU sottoscritta da soggetto diverso dal dichiarante", che esula dalle ipotesi previste nella sezione "Dichiarazione resa nell'interesse o in nome e per conto di altri" dei moduli di DSU pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, relative all'impedimento temporaneo e all'incapacità legale di agire del soggetto dichiarante;

**Considerato** che la fattispecie di irregolarità della "DSU con firma apocrifa" rileva nella sola ipotesi in cui il soggetto dichiarante abbia effettuato una denuncia formale alle competenti Autorità, compreso l'INPS;

**Preso atto** dell'opportunità di ricondurre, per organicità del testo ed omogeneità di contenuto, l'ipotesi della "mancata o parziale conservazione dei mandati/deleghe" nell'ambito del c.d. controllo manuale relativo ai casi di "mancata o parziale produzione di documentazione" connessa alla dichiarazione;

**Rilevata** la necessità di sottoporre ad un trattamento di maggior rigore rispetto al previgente sistema, la fattispecie della "mancata o parziale produzione di documentazione" prevedendo, in particolare, che l'Istituto, nei casi di "mancata o parziale conservazione dei mandati/deleghe", in ottica di tutela dei dati personali, possa effettuare la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali;

**Preso atto** che nel previgente sistema, la sanzione prevista per la maggior parte delle fattispecie di inadempimento è determinata, per ciascuna DSU risultata irregolare, in misura fissa, pari ad euro 300,00, che costituisce circa 18 volte il compenso medio effettivo, pari, per l'anno 2017, ad euro 16,30 IVA inclusa;

**Preso atto** della necessità di revisionare il sistema delle penali, distinguendole a seconda della gravità dell'inadempimento;

**Ritenuto** che la sanzione debba rimanere determinata in misura fissa nei casi di "ritardo nella trasmissione della DSU all'INPS", "DSU presentate da soggetto deceduto", nella eventualità in cui l'evento del decesso sia noto all'Istituto successivamente al rilascio dell'attestazione, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore ed, infine, di "difformità tra i dati trasmessi ad INPS e quelli contenuti nel modulo di dichiarazione";

**Rilevata** l'opportunità di introdurre per altri casi (ad es., mancata o parziale produzione, da parte del CAF, di documentazione richiesta dall'INPS), un sistema di penali articolato in fasce progressive che tiene conto, per ciascun CAF, della percentuale di irregolarità riscontrata sul volume delle DSU campionate;

**Preso atto** che sono state individuate quattro fasce progressive di irregolarità riscontrate, con le corrispondenti penali da applicare per ciascuna DSU risultata irregolare, come di seguito indicato:

- irregolarità fino all'1%, la penale è pari ad euro 57,00;
- irregolarità superiore all'1% e fino al 3%, la penale è pari ad euro 114,00;

- irregolarità superiore al 3% e fino al 5%, la penale è pari ad euro 171,00;
- irregolarità superiore al 5% la penale è pari ad euro 299,00;

**Preso atto** che, al fine di tenere conto dell'andamento della qualità del servizio reso dal CAF nell'anno precedente, è stato previsto che l'importo dovuto a titolo di penale debba essere raddoppiato o triplicato nelle ipotesi di seguito descritte, ed, in particolare:

- *se nell'anno corrente l'irregolarità supera la percentuale del 10% e non oltre il 20%, la penale pari a 299 euro non si applica laddove nell'anno precedente a quello oggetto di controllo, l'irregolarità del CAF sia superiore al 10%. In tal caso, l'importo della penale massima di 299 euro per DSU è raddoppiato.*
- *se nell'anno corrente l'irregolarità supera la percentuale del 20%, la penale pari a 299 euro non si applica laddove nell'anno precedente a quello oggetto di controllo, l'irregolarità del CAF sia superiore al 10%. In tal caso, l'importo della penale massima di 299 euro per DSU è triplicato;*

**Preso atto** che le penali pari a 299 euro raddoppiate e triplicate non si applicano unicamente ai CAF per i quali non vi sono annualità precedenti che possono essere oggetto di verifica;

**Preso atto che** in presenza di una pluralità di inadempimenti attinenti alla medesima DSU trasmessa dal CAF si applichi la sanzione prevista per l'inadempimento più grave;

**Preso atto** che, a partire dal mese di giugno 2018 sono state sottoscritte dai CAF singole convenzioni aderenti allo schema di convenzione per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2018, adottato con determinazione presidenziale n.72 del 13 giugno 2018;

**Preso atto** che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del predetto schema di convenzione, il nuovo testo dell'articolo 21, elaborato nell'ambito del tavolo tecnico appositamente istituito con la Consulta dei CAF, sostituirà il testo dell'articolo 21 dello schema di convenzione per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2018, adottato con Determinazione Presidenziale n.72 del 13 giugno 2018 e avrà decorrenza dal 1 gennaio 2017;

**Preso atto** che i CAF, già convenzionati con l'Istituto per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2018, riceveranno dall'Istituto apposita

comunicazione a mezzo PEC mediante la quale saranno informati dell'avvenuta sostituzione dell'articolo 21 e di quanto disposto dalla nuova formulazione del predetto articolo;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

**Su** proposta del Direttore generale,

### **DETERMINA**

- che la revisione dell'articolo 21 "Verifiche e penali" dello schema di convenzione di cui alla determinazione presidenziale n. 72 del 13 giugno 2018, elaborata all'esito degli incontri del tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 25 del medesimo schema di convenzione, produrrà i suoi effetti secondo quanto stabilito dallo stesso art. 25.

Pertanto, il predetto articolo 21 risulta così riformulato:

#### Art. 21 Verifiche e penali

*"Le Parti stabiliscono che l'INPS sottopone a controllo automatico la totalità delle dichiarazioni trasmesse dal CAF.*

*Nel caso in cui dalle verifiche di cui al comma precedente emerga l'esistenza di casi di cui agli articoli 18, comma 1, e 19, comma 5, punti 5) e 6), della presente convenzione, le Parti stabiliscono di non riconoscere al CAF alcun compenso alle dichiarazioni identificate dall'INPS come "non fatturabili" escluse dal sotto riportato sistema sanzionatorio.*

*Nel caso in cui dalle verifiche di cui al primo comma emerga l'esistenza di casi di ritardi nella trasmissione delle dichiarazioni da parte del CAF di cui all'articolo 5, nonché di dichiarazioni presentate da soggetto deceduto laddove l'evento del decesso sia noto all'Istituto successivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 18, comma 2, le Parti stabiliscono di applicare per ciascuna dichiarazione trasmessa il seguente sistema di penali graduate e commisurate alla gravità dell'inadempimento:*

*1. Controllo automatico: Ritardo nella trasmissione delle DSU al sistema informativo dell'ISEE dell'Istituto.*

*Per ogni dichiarazione trasmessa oltre il termine di quattro giorni lavorativi viene applicata la penale commisurata al ritardo:*

- da 5 a 30 giorni € 5,00
- da 31 a 180 giorni € 15,00
- oltre i 180 giorni € 45,00

2. *Controllo automatico: dichiarazioni presentate da soggetto che risulti deceduto, nella eventualità in cui l'evento del decesso sia noto all'Istituto successivamente al rilascio dell'attestazione ai sensi dell'art. 18, comma 2.*

*Per tutte le dichiarazioni presentate da soggetto deceduto, la penale è pari ad euro 171,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore.*

*Ad integrazione dei controlli automatici le Parti stabiliscono che l'INPS sottopone periodicamente a verifica un campione manuale nella misura dell'1,00% delle dichiarazioni trasmesse dal CAF medesimo. Le Parti stabiliscono di applicare per ciascuna dichiarazione irregolare trasmessa il seguente sistema di penali graduate e commisurate alla gravità dell'inadempimento.*

1. *Controllo Manuale: difformità tra i dati trasmessi al sistema informativo dell'ISEE dell'Istituto e quelli contenuti nel modulo di dichiarazione.*

*Per le difformità tra i dati trasmessi al sistema informativo dell'ISEE dell'Istituto e quelli contenuti nelle dichiarazioni le sanzioni applicate vengono graduate come di seguito indicato:*

- *nel caso di difformità che non incidono sul valore finale ISEE € 5,00*
- *nel caso di difformità che incidono sul valore finale ISEE € 15,00*

2. *Controllo Manuale: dichiarazione priva di sottoscrizione; dichiarazione a firma di soggetto diverso dal dichiarante, al di fuori dei casi previsti nella sezione "Dichiarazione resa nell'interesse o in nome e per conto di altri" dei moduli di DSU pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale; dichiarazione recante firma sulla quale sia stata resa la formale denuncia da parte del cittadino che la disconosce davanti alle competenti autorità, compreso l'INPS; richiesta di corrispettivi all'utenza da parte del CAF; mancata o parziale produzione, da parte del CAF, di documentazione richiesta dall'INPS in base a quanto previsto dagli artt. 10 e 11; mancata tempestiva comunicazione all'Istituto da parte del CAF della decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte della competente Autorità.*

*Si applica il seguente sistema di penali articolato in fasce progressive che tiene conto, per ciascun CAF, della percentuale di irregolarità riscontrata sul volume totale delle DSU campionate:*

- *irregolarità fino all'1%, la penale è pari ad euro 57,00;*
- *irregolarità superiore all'1% e fino al 3%, la penale è pari ad euro 114,00;*
- *irregolarità superiore al 3% e fino al 5%, la penale è pari ad euro 171,00;*



- *irregolarità superiore al 5% la penale è pari ad euro 299,00.*

*La penale si applica per ciascuna DSU risultata irregolare.*

*Per tenere conto dell'andamento della qualità del servizio reso dal CAF nell'anno precedente, se nell'anno corrente l'irregolarità supera la percentuale del 10% e non oltre il 20%, la penale pari a 299 euro non si applica laddove nell'anno precedente a quello oggetto di controllo, l'irregolarità del CAF sia superiore al 10%. In tal caso, l'importo della penale massima di 299 euro per DSU è raddoppiato.*

*Se nell'anno corrente l'irregolarità supera la percentuale del 20%, la penale pari a 299 euro non si applica laddove nell'anno precedente a quello oggetto di controllo, l'irregolarità del CAF sia superiore al 10%. In tal caso, l'importo della penale massima di 299 euro per DSU è triplicato.*

*Le penali pari a 299 euro raddoppiate e triplicate non si applicano unicamente ai CAF per i quali non vi sono annualità precedenti che possono essere oggetto di verifica.*

*Nel caso di mancata o parziale conservazione, da parte del CAF, del mandato e/o della delega di cui all'art. 11, l'Istituto può effettuare formale segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali.*

*In presenza di una pluralità di inadempimenti attinenti alla medesima DSU trasmessa dal CAF si applica la sanzione prevista per l'inadempimento più grave".*

Il Direttore della Direzione centrale Organizzazione e Sistemi Informativi, già autorizzato a sottoscrivere, in nome e per conto dell'Istituto, singole convenzioni aderenti allo schema di cui alla determinazione presidenziale n. 72 del 13 giugno 2018, porrà in essere quanto necessario per dare attuazione alla presente determinazione, ivi comprese le più opportune forme di comunicazione della revisione dell'articolo 21 ai soggetti che hanno già sottoscritto con l'Istituto la convenzione per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2018.

La presente determinazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale